

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Assunto il 24/02/2020

Numero Registro Dipartimento: 123

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 1966 del 27/02/2020

OGGETTO: OGGETTO: SOSPENSIONE A.I.A. DI CUI AL DDG N. 22556 DEL 23.12.2008 E S.M.I. (DDG N. 4541 DEL 15.04.2014 - MODIFICA - E NOTA PROT. N. 354623 DEL 11.11.2014 - RINNOVO EX LEGE) "IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON" SITO IN LOC. MUCCONE, DEL COMUNE DI BISIGNANO".

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i., con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa sulla base delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 recante "D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio":

VISTA la D.G.R. n. 227 del 06/06/2019 recante "Individuazione dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali" con la quale è stato conferito l'incarico all'Arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.P.G.R. n. 79 del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" della Giunta della Regione Calabria";

VISTO il DDG n. 16844 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Deliberazioni di Giunta Regionale n. 512/2019 e 513/2019 - Conferimento incarico di dirigenza del settore valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Antonio Augruso"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 14.05.2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e smi al Titolo III bis;

LETTO il D.Lgs n. 128 del 29 giugno 2010 con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 29quattuordecies del D.Lgs 152/06 riguardante le sanzioni in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali;

Premesso che:

- •con il DDG n. 22556 del 23.12.2008 è stata rilasciata alla ditta Consuleco srl Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e s.m.i. per un "*Impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non*", sito in loc. Muccone del Comune di Bisignano (CS) [Codici IPPC 5.1 e 5.3];
- •con DDG n. 4541 del 15.04.2014 è stata autorizzata una modifica non sostanziale AIA avente ad oggetto l'aumento dei quantitativi giornalieri e, nello stesso anno, con nota prot. 354623 del

- 11.11.2014, è stata applicata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 46/2014, la proroga ex lege della durata dell'autorizzazione, la cui scadenza è stata fissata al 23.12.2020;
- •In data 20.02.2020 è stato assunto agli atti del Dipartimento, con protocollo n. 73598 del 20.02.2020, il provvedimento emesso dal GIP di Cosenza il 10.02.2020, con cui è stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto sopradescritto e designato un amministratore giudiziario per assicurare la continuità delle sole attività proprie del depuratore comunale (affidate dal Comune di Bisignano in gestione alla Consuleco srl), essenziali alla depurazione delle acque reflue del medesimo Comune;
- •Al gestore dell'impianto sono contestate le ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 110 e 452*bis*, comma 2, c.p., nonché l'illecito amministrativo di cui all'art. 25*undecies* comma 1 lett. a) del D. lgs n. 231/01, per come meglio specificate nel seguestro preventivo di cui sopra;

CONSIDERATO che, in particolare, al gestore dell'impianto in questione, risulta imputato lo sversamento nel fiume Mucone di "svariati quantitativi di rifiuti e reflui fognari non correttamente trattati e depurati", idonei a determinare evidenti impatti negativi sul corpo idrico ricettore:

RILEVATO che, per come leggesi nel sequestro preventivo, le suddette condotte, ossia gli scarichi ripetuti e continui (dal febbraio 2018 al novembre 2019) di rifiuti liquidi nel Fiume Mucone, hanno determinato "la compromissione e il deterioramento significativi delle acque e del relativo ecosistema";

RITENUTO che tutte le violazioni contestate dall'autorità giudiziaria ed i relativi effetti ("alterazione della composizione chimica, fisica e batteriologica, nonché dell'aspetto esteriore, del colore e dell'odore") rappresentano - per come riportato nel provvedimento di cui sopra –gravi situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente e per la salute pubblica;

DATO ATTO che - pur trattandosi di condotte non afferenti ad inosservanze delle prescrizioni AIA sui processi di trattamento, <u>ma di attività illecite</u> dovute allo scarico di rifiuti liquidi, senza trattamento alcuno, direttamente nella condotta fognaria di scarico e, quindi, nelle acque del fiume – i rifiuti venivano conferiti in impianto in virtù dell'autorizzazione AIA in possesso e che, pertanto, è comunque necessario un intervento inibitorio immediato sull'autorizzazione:

ATTESO che il Titolo IIIBIS del D.lgs 152/2006, per come modificato dal D. lgs n. 46/2014, nel prevedere i provvedimenti di natura "inibitoria" e/o "ripristinatoria", stabilisce una "progressione" sanzionatoria graduale, per cui in applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, il caso di specie deve rientrare nella previsione di cui all'art. 29decies co. 9 lett. b) D. lgs152/2006;

CONSIDERATO, a conferma di quanto sopra, che l'art. 8, ultimo comma della Direttiva 2010/75/CE (di cui il D.lgs n. 46/2014 sopracitato costituisce disciplina di recepimento) indica che, nei casi in cui ci sia un pericolo immediato per la salute umana o si minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente, l'esercizio dell'installazione IPPC è sospeso;

DATO ATTO, altresì, che, per come precisato dalla Circolare del MATTM n. 22295 del 27.10.2014, la sospensione dell'autorizzazione è dovuta in caso di pericolo o di danno per l'ambiente;

REPUTATO, in ogni caso, che la sospensione costituisca misura idonea anche alla luce della necessità del Dipartimento di acquisire maggiori informazioni in ordine ai fatti contestati e alle possibili"ripercussioni" sulla gestione dell'impianto, ai fini delle valutazioni per le ulteriori determinazioni di competenza, ivi compresa la possibile revoca dell'autorizzazione rilasciata;

RITENUTO che, stante gli effetti propri della misura cautelare applicata, la previsione alla contestuale diffida di cui all'art. 29decies co. 9 lett. b) D. lgs n. 152/2006 non può trovare applicazione, dovendosi procedere nel caso di specie esclusivamente alla sospensione dell'autorizzazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa.

DECRETA

per quanto indicato in narrativa

- **1.Di sospendere** la validità e l'efficacia dell'A.I.A. di cui al DDG n. 22556 del 23.12.2008 e s.m.i. (DDG n. 4541 del 15.04.2014 modifica e nota prot. n. 354623 del 11.11.2014 rinnovo ex lege) rilasciata alla Consuleco srl per "Impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non" sito in Loc. Muccone, del Comune di Bisignano
- **2.**La sospensione di cui al punto 1 deve intendersi disposta per tutto il periodo di efficacia del sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria Tribunale di Cosenza Ufficio G.I.P. con il provvedimento del 10.02.2020, fatta salva la possibilità di ulteriore proroga;
- 3. Di demandare al custode giudiziario nominato in forza del disposto sequestro la segnalazione di possibili rischi di inquinamento o danni all'ambiente e alla salute pubblica derivanti dalla cessazione d'urgenza delle attività dell'impianto al fine di consentire all'autorità competente, di concerto con gli

organi di controllo, la valutazione e l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di ogni altra misura ritenuti idonei allo scopo, con spese e oneri a totale carico del gestore;

- **4.Di disporre** compatibilmente con le esigenze cautelari proprie del sequestro preventivo in parola l'effettuazione nel termine (prorogabile) di 180 giorni dalla pubblicazione del presente atto degli accertamenti necessari alla valutazione delle determinazioni di competenza del Dipartimento, ivi compresa la possibile revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- **5.**Il presente provvedimento è da intendersi anche quale comunicazione al Sindaco del Comune di Bisignano, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 10, ai fini dell'assunzione ove ne ricorrano i presupposti-delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del R.D. n. 1265 del 1934;
- **6.**Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- **7**.Copia del presente decreto viene trasmesso alla Consuleco Srl, al Comune di Bisignano, alla Provincia di Cosenza, all'ASP di Cosenza, al Dipartimento Arpacal di Cosenza, alla Direzione Generale ARPACAL, al Tribunale di Cosenza Ufficio G.I.P., alla Regione Carabinieri Forestale "Calabria" Gruppo di Cosenza- Nucleo Investigativo, al Custode amministratore giudiziario;
- **8.Di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal funzionario STRANGES SANDIE (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

AUGRUSO ANTONIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale **REILLO ORSOLA RENATA M.** (con firma digitale)